

# STATUTO

Confetra Associazione Regionale del Lazio ALAS  
costituita per atto pubblico Notaio Michele Barone il 21.7.1946

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 30.03.2017, depositato presso il Notaio Paolo Palmieri in Roma in data 30.03.2017, repertorio n.145558, entra in vigore il 30.03.2017.

## TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

### Articolo 1 – Costituzione e sede.

È costituita con sede in Roma, una libera Associazione apolitica tra le imprese svolgenti attività di trasporto, spedizione, deposito o logistica, nonché attività ausiliarie e connesse.

L'Associazione assume la denominazione di “CONFETRA – Associazione Regionale del Lazio – ALAS”, abbreviato Confetra Lazio ed ha durata illimitata.

Confetra Lazio aderisce alla Confetra nazionale in qualità di socio ordinario e ne adotta il logo nella propria denominazione.

Sono soci di Confetra Lazio le associazioni territoriali della regione, facenti parte del sistema organizzativo Confetra.

Possono altresì aderire le strutture territoriali delle federazioni nazionali associate in forma speciale alla Confetra. Per tali soci la contribuzione viene fissata con accordi specifici.

### Articolo 2 – Scopi.

L'Associazione rappresenta e tutela le imprese aderenti in tutte le materie di interesse assegnate alla competenza legislativa e amministrativa della Regione ed interviene per promuovere le condizioni più favorevoli per lo svolgimento delle rispettive attività imprenditoriali.

A tal fine l'Associazione :

- a. svolge attività di studio, ricerca, informazione e consulenza, relativamente alle materie sopra indicate; promuove ed organizza corsi di formazione professionale, dibattiti, convegni su temi economici, sociali, tecnici e gestionali di interesse generale per le imprese associate;
- b. assume ogni iniziativa efficace per potenziare la solidarietà tra gli imprenditori;
- c. favorisce la collaborazione e il coordinamento fra le imprese associate ed eventuali altre Associazioni aderenti, salvaguardando e valorizzando gli aspetti e le specificità di eccellenza delle stesse e, in tale quadro, promuove attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del sistema;
- d. non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro; tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale esclusivamente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi;
- e. promuove le politiche comunitarie di interesse regionale, sub-regionale e interregionale in coordinamento con le associazioni aderenti;
- f. esprime la volontà dell'imprenditoria della Regione nella formazione delle politiche confederali;
- g. può stipulare accordi collettivi territoriali anche in materia sindacale;
- h. si adopera per la risoluzione delle questioni e delle vertenze che insorgessero tra le imprese associate e fra imprese e i propri lavoratori, svolgendo opera di conciliazione e promuovendo all'occorrenza amichevoli intese o sollecitando la definizione in ambito arbitrale; favorisce la collaborazione e il coordinamento fra le associazioni socie, salvaguardando e valorizzando gli aspetti e le specificità di eccellenza delle stesse e, in tale quadro, promuove attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del sistema;
- i. provvede con la collaborazione degli associati nel pieno rispetto delle normative in tema di privacy alla rilevazione, all'elaborazione ed alla diffusione di dati statistici, notizie ed altre informazioni anche al fine della formazione di studi di settore.

## TITOLO II – ASSOCIATI E DURATA DELL'ADESIONE

### Articolo 3 – Imprese associate

3.1. Possono aderire all' le imprese operanti nella Regione, anche già aderenti a federazioni nazionali a loro volta associate alla Confetra.

3.2. Le imprese che vogliono entrare a far parte della Associazione devono farne domanda scritta al Consiglio il quale valutata la presenza dei requisiti necessari di cui all'articolo 1. La domanda deve

contenere tutti i dati identificativi dell'impresa, tutti gli elementi e le notizie necessarie a comprovare la sua effettiva attività imprenditoriale nei settori indicati, nonché il nominativo del soggetto che la rappresenterà. Tale soggetto dovrà necessariamente essere scelto tra i membri del consiglio di amministrazione della società aderente o da questi designato a rappresentare l'azienda medesima sin dal momento della sua candidatura. Può essere nominato un solo rappresentante per ogni impresa e tale designazione potrà essere variata in ogni momento con semplice comunicazione scritta.

Il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato. I diritti di partecipazione alla Associazione sono intrasmissibili a qualsiasi titolo.

- 3.3. L'adesione dell'impresa alla Associazione ha durata di due anni e si intende rinnovata tacitamente, se non interviene disdetta almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale della Associazione ovvero a mezzo PEC. Ai soli fini di cui sopra, il primo anno decorre dal 1 gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione. L'impresa associata che presenta disdetta può chiedere che il recesso abbia effetto immediato per tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto, salvo quanto previsto in riferimento agli oneri contributivi previsti dal successivo comma. In deroga a quanto sopra prescritto, nel caso di modifiche statutarie sostanziali, l'associato può dare disdetta entro 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'assemblea ha modificato lo Statuto associativo. Tale disdetta avrà effetto immediato e farà cessare qualsiasi futuro obbligo anche contributivo.

L'adesione comporta l'automatica adesione alle organizzazioni nazionali di categoria aderenti in via ordinaria a Confetra.

- 3.4. Le imprese associate hanno il dovere di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e pertanto devono:

- Attenersi alle disposizioni contenute nello Statuto, nonché alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- Astenersi dal nuocere agli interessi della Associazione ;
- Partecipare e contribuire alla realizzazione dell'attività dell'Associazione ;
- Versare i contributi associativi annuali, ordinari e speciali, secondo quanto deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio sulla base della Convenzione Contributiva prevista dallo Statuto della Confetra nazionale.

Tutte le imprese associate hanno gli stessi diritti derivanti dalla Legge e dallo Statuto; pertanto esse hanno diritto di partecipare attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerti, la partecipazione alle Assemblee, il diritto di voto, di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali nei limiti imposti dal presente Statuto.

- 3.5. L'adesione all'Associazione si conclude nei seguenti casi:

- a. Per recesso dell'associato, nelle forme previste dall'art. 24 c.c, secondo quanto previsto al precedente punto 3.3.
- b. Per espulsione, che verrà deliberata dal Consiglio, nei seguenti casi di:
  - Perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto, allorché l'impresa cessi di esercitare la sua attività imprenditoriale nella Regione. Tale cessazione avrà effetto immediato ed automatico, ma solo quanto agli oneri contributivi verso l'Associazione a decorrere dal 1 Gennaio successivo alla data di cessazione dell'impresa stessa;
  - Grave inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto e dall'eventuale regolamento;
  - Reiterata e perdurante morosità nel pagamento dei contributi.

I provvedimenti di esclusione dall'Associazione sono comunicati all'impresa a mezzo PEC o raccomandata A.R.. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione dell'emanazione della delibera assembleare fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 c.c. comma 3, che prevede il diritto dell'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di cui sopra. L'Assemblea delibera insindacabilmente e definitivamente in occasione della sua prima riunione.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione , non possono riavere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione .

#### **Articolo 4 – Associazioni aderenti**

L'adesione delle Associazioni deve essere proposta dal Presidente e deliberata dal Consiglio.

La domanda di adesione deve contenere tutti i dati identificativi della Associazione richiedente e deve provenire dal Presidente di quest'ultima.

Le Associazioni aderenti non hanno diritto a voto in Assemblea né hanno diritto di eleggere o essere eletti alle cariche sociali che sono riservate alle sole imprese associate. Esse hanno esclusivamente diritto ad un seggio con un voto nel Consiglio.

La contribuzione delle Associazioni aderenti è stabilita con convenzione negoziale per un periodo non inferiore ai 3 anni da stipularsi anticipatamente alla delibera Consigliare con la quale viene approvata l'adesione delle Associazioni stesse.

Per quanto compatibili, si applicano alle Associazioni aderenti le disposizioni contenute nel presente Statuto relative alle imprese associate.

### **TITOLO III – ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 5 – Organi.**

Sono organi dell'Associazione :

- a. L'Assemblea;
- b. Il Consiglio;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei Revisori;
- e. Il Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche elettive sono gratuite e non possono essere assunte che da persone fisiche in rappresentanza delle imprese associate ex art. 1. Tuttavia, coloro che svolgono attività direttamente riferibili all'esercizio delle cariche associative hanno diritto a rimborsi spese per quelle attività debitamente e puntualmente documentate, promosse e autorizzate dal Consiglio e/o dal Presidente.

#### **Articolo 6 – Compiti dell'Assemblea.**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei due vicepresidenti eletti. Essa è costituita da tutte le imprese associate che hanno diritto di intervento e di voto se in regola con il pagamento dei contributi associativi. Le stesse intervengono in persona dei rappresentanti o di persone da questi delegate. Per ogni aderente possono essere accettate un massimo di 3 (tre) deleghe. L'Assemblea ha il compito di:

- a. Esaminare i problemi di ordine generale interessanti le aziende associate ed emanare direttive sull'attività dell'Associazione .
- b. Eleggere il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio, del Collegio dei revisori e del Collegio dei Probiviri.
- c. Approvare il rendiconto economico e finanziario, udita la relazione del Collegio dei revisori, nonché il bilancio preventivo.
- d. Deliberare su proposta del Consiglio la quota associativa annua delle imprese associate e le eventuali contribuzioni straordinarie motivate da particolari contingenze economiche della Associazione;
- e. Deliberare sulla revoca anticipata del Presidente nelle ipotesi di gravi e ripetute violazioni del presente Statuto o delle direttive dettate dall'Assemblea stessa.
- f. Deliberare sullo scioglimento della Associazione, sulle modifiche dello Statuto e sulla nomina dei liquidatori.
- g. Deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per legge e per Statuto e che siano posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 7 – Convocazione.**

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno entro il 31 maggio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, dal Presidente dell'Associazione ed in via straordinaria ogni qual

volta almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da un numero di associati che rappresenti almeno un quarto dei voti, spettanti a tutti gli associati che abbiano diritto a parteciparvi.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso scritto da inviarsi agli associati a mezzo PEC (o raccomandata A/R) agli indirizzi che ogni singola impresa aderente avrà l'obbligo di comunicare all'atto dell'iscrizione e dopo ogni eventuale variazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, in prima ed in seconda convocazione.

In caso di particolare urgenza, il termine suddetto può essere ridotto a cinque giorni.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario dell'Associazione o da altra persona nominata dall'Assemblea.

Le deliberazioni sui singoli ordini del giorno devono constare da verbale riassuntivo redatto contestualmente allo svolgimento dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal segretario al termine della stessa.

### **Articolo 8 – Costituzione e Delibere**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia l'argomento da trattare, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

A ciascuna impresa spetta un numero di voti proporzionale all'ammontare dei contributi da essa corrisposti all'Associazione per l'esercizio dell'anno precedente a quello nel corso del quale si riunisce l'Assemblea, in ragione di un voto ogni settecento euro di contributi corrisposti. Le frazioni di voto non contano.

Nel primo anno di adesione, all'impresa aderente compete un voto singolo. Le delibere sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In deroga al *quorum* di cui al comma precedente, per le delibere di cui alla lettera f dell'ultimo comma dell'articolo 6 è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

### **Articolo 9 – Il Consiglio.**

Il Consiglio è composto dal Presidente, da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, dal rappresentante legale di ciascuna delle Associazioni aderenti alla Confetra Lazio.

I Consiglieri durano in carica tre anni con possibilità di rielezione.

È altresì membro di diritto del Consiglio per un solo ed unico mandato il Presidente uscente, che avrà esclusivamente compito consultivo per il neo eletto Presidente al fine di aiutarlo nella transizione; il Presidente Uscente non avrà diritto di voto e decadrà al termine del mandato del Consiglio.

Se nel corso del triennio venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio non potranno essere sostituiti dai non eletti.

L'ufficio di Consigliere della Associazione non è delegabile.

### **Articolo 10 – Compiti del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio, in qualità di organo esecutivo ed amministrativo della Associazione ha il compito di:

- a. Curare il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. Occuparsi della gestione amministrativa ed economica della Associazione ;
- c. Predisporre il rendiconto economico e finanziario consultivo e il bilancio preventivo, da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione;
- d. Stabilire le quote associative ed eventuali contributi straordinari delle imprese associate, nonché approvare le convenzioni contributive con le Associazioni aderenti;
- e. Deliberare sull'assunzione o il licenziamento del personale dell'Associazione, stabilendone mansioni e compensi;
- f. Nominare o designare i rappresentanti della Associazione in tutti quegli enti, uffici ed organizzazioni nei quali tale rappresentanza si ravvisi necessaria o sia richiesta o ammessa;
- g. Istituire commissioni di studio e di lavoro, nominarne i membri; questi ultimi, a loro volta, nomineranno il proprio Presidente di commissione;
- h. Decidere sull'ammissione o espulsione delle imprese e delle organizzazioni aderenti;

- i. Nominare e revocare il segretario dell'Associazione in persona anche estranea alle imprese associate;
- j. Decidere sull'applicazione delle sanzioni da proporre all'Assemblea;
- k. Dare il proprio parere su ogni argomento che gli venga sottoposto dal Presidente;
- l. Adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Articolo 11 – Convocazione e costituzione.**

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione che lo convoca almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto mezzo posta ordinaria o posta elettronica. Le adunanze sono valide quando vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni, che devono essere annotate in apposito libro, sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 12 – Il Presidente.**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è eleggibile per massimo due mandati. Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio dell'Associazione dando esecuzione alle loro delibere; nomina due Vice Presidenti tra i componenti del Consiglio; adempie a tutte le altre funzioni che siano lui affidate dal presente Statuto.

Può conferire deleghe o procure per singoli atti o per categorie di atti ad uno dei Vice Presidenti nominati. In caso di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente più anziano e, in caso di impossibilità anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente, ed in via residuale, in caso di impossibilità dei Vice Presidenti dal membro più anziano del Consiglio.

#### **Articolo 13 – Il Collegio dei Revisori.**

Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi, tra i quali un Presidente, nonché un membro supplente. I componenti del Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea fra gli associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ma non possono ricoprire altre cariche nella Associazione. I revisori effettivi partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e hanno il compito di controllare, nella maniera più ampia la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e vigilano sull'osservanza delle norme statutarie. Essi riferiscono all'Assemblea con relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario e degli accertamenti eseguiti devono redigere apposito verbale.

#### **Articolo 14 – Il Collegio dei Proviviri.**

Il Collegio dei Proviviri, composto da tre membri, è nominato dall'Assemblea che ne designa anche il Presidente. I Proviviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti ma non possono ricoprire altre cariche associative. Il Collegio ha il compito di esprimere il proprio parere e di decidere in forma inappellabile su qualsiasi controversia possa sorgere fra gli associati e l'Associazione oppure tra gli associati stessi quando entrambe le parti in causa ne facciano richiesta congiunta. Il Collegio esprime il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni proposte dal Consiglio e sulle interpretazioni statutarie.

#### **Articolo 15 – Il Segretario.**

Il Segretario è nominato dal Consiglio, in persona anche estranea alle imprese associate ed ha il compito di:

1. Sovrintendere a tutti gli uffici della Associazione e provvedere al buon andamento dei servizi.
2. Proporre al Presidente quelle soluzioni o quei provvedimenti che ritenga utili al miglior conseguimento degli scopi statutarî;
3. Partecipare alle sedute dei vari organi dell'Associazione con facoltà di proposta senza diritto di voto;
4. Avere la direzione del personale, proponendo al Presidente ed al Consiglio le assunzioni, il trattamento economico, gli avanzamenti, i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti;
5. Attuare le delibere dell'Assemblea, del Consiglio e le direttive del Presidente;
6. Assistere le Commissioni nominate nella loro attività di studio e ricerca;
7. Riferire periodicamente al Consiglio in occasione delle riunioni indette dal Presidente sull'andamento della gestione;

8. Assistere il Collegio dei Revisori dei Conti nelle verifiche di competenza, nonché assistere alla funzione del Collegio dei Proibiviri.

## **TITOLO IV – DEL PATRIMONIO SOCIALE**

### **Articolo 16 – Il Patrimonio Sociale.**

Il Patrimonio sociale è formato:

- a. Dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti o donazioni, comunque vengano in possesso dell'Associazione ;
- b. Dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

In accordo con le vigenti disposizioni di legge. I contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.

### **Articolo 17 – Le entrate dell'Associazione .**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. Dall'ammontare delle quote e dei contributi associativi;
- b. Dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- c. Dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

### **Articolo 18 – Il Rendiconto Economico e Finanziario.**

Per ciascun anno solare il Consiglio redigerà il rendiconto economico e finanziario che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e, predisporrà, inoltre, il bilancio preventivo per l'anno seguente, da sottoporre parimenti all'approvazione dell'Assemblea. La gestione amministrativa dell'Associazione è affidata al Consiglio, il quale può nominare tra i suoi componenti, un amministratore, con l'incarico di sovrintendere a tutti gli atti relativi, in conformità alle direttive stabilite dal Consiglio Direttivo stesso. Secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 4 *quinquies*, lettera a), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22/12/86, n. 917 e successive modifiche, non potranno essere distribuiti in nessun caso, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

### **Articolo 19 – Il Regolamento Interno.**

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno potrà compilare un Regolamento Interno da approvarsi dall'assemblea per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione. Nello stesso Regolamento potranno essere stabiliti le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

## **TITOLO V – SANZIONI DISCIPLINARI**

### **Articolo 20 – Le sanzioni.**

Il Presidente dell'Associazione , quando venga in qualsiasi modo a conoscenza di qualunque infrazione agli obblighi associativi, convocherà la parte nel più breve tempo possibile per la sua audizione e proporrà al Consiglio Direttivo l'eventuale applicazione della più congrua sanzione disciplinare.

Ove il rappresentante dell'impresa associata o della Associazione aderente abbia commesso una infrazione e faccia parte del Consiglio non potrà partecipare alla relativa discussione

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico sono:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione temporanea o definitiva dalle cariche elettive;
- c) l'espulsione dall'Associazione ;

Contro le delibere di cui ai commi precedenti è ammesso il ricorso alla Assemblea, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data della notifica del provvedimento del Consiglio. Su tale ricorso l'Assemblea dovrà pronunciarsi in occasione della sua prima riunione.

Le deliberazioni del Consiglio in ordine alla applicazione delle sanzioni disciplinari saranno comunicate al socio, mediante PEC (o lettera raccomandata A/R).

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

### **Articolo 21 – Scioglimento dell'Associazione.**

In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione , l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 4 *quinquies*, lettera a) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e successive modifiche, il patrimonio residuo andrà in ogni caso devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

### **Articolo 22 – Rinvio.**

Per quanto non disposto con le norme che precedono, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

### **Articolo 23 – Codice Etico.**

1. La qualità di socio o di rappresentante di Associazione comporta l'obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 11.11.2011, n. 180, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti della Confetra Lazio il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.
3. Le imprese associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni denunciando, anche con l'assistenza della Confetra Lazio ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
4. Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all'attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell'Associazione .
5. All'impresa che, dopo il richiamo scritto degli organi disciplinari dell'Associazione , non ravveda il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente *Codice etico*, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi a un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l'impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice etico, gli organi competenti ne deliberano l'espulsione dall'Associazione .